

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE' IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DI IMMIGRAZIONE E DI CITTADINANZA

*Omissis*

Capo IV

Disposizioni in materia di giustizia

Art.14

(Disposizioni in materia di giustizia)

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115., e apportata la seguente modificazione:

nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, e aggiunto il seguente:

“Art 130-bis (L)

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili).

1. Nel processo civile, quando l'impugnazione anche incidentale, e dichiarata improcedibile o inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».

*Omissis*